

Tasse Automobilistiche – Modalità e dei termini di pagamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica Decreto 7 ottobre 2011

Si comunica che nella G.U. del 11/10/2011 n. 237 è stato pubblicato il Decreto 7 ottobre 2011 del Ministero dell'Economia e delle Finanze "Individuazione delle modalità e dei termini di pagamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica".

Il decreto dispone che, **a decorrere dal 2011, per autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose, con potenza superiore a duecentoventicinque kw**, è dovuta l'addizionale erariale sulle tasse automobilistiche, introdotta dall'art. 23, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111.

L'addizionale erariale alla tassa automobilistica, da versare alle entrate del bilancio dello Stato, è pari a **dieci euro per ogni kw** di potenza del veicolo superiore a duecentoventicinque kw.

Per l'anno 2011, sono tenuti al pagamento dell'addizionale coloro che risultino intestatari al Pubblico Registro Automobilistico **al 6 luglio 2011**, data di entrata in vigore del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

L'addizionale erariale deve essere corrisposta per intero, a partire dall'anno 2011, anche per i veicoli il cui periodo di imposta abbia decorrenza anteriore al 6 luglio e anche se il proprietario risulti diverso da colui che era tenuto al pagamento della tassa automobilistica.

Per gli anni 2012 e successivi, sono tenuti al pagamento dell'addizionale coloro che risultino intestatari al Pubblico Registro Automobilistico alla scadenza del termine utile per il pagamento della tassa automobilistica.

In caso di **prima immatricolazione**, l'addizionale è dovuta **in misura integrale**, in deroga a quanto previsto dall'art. 2 del decreto del Ministero delle Finanze 18 novembre 1998, n. 462: l'addizionale è dovuta per l'intero anno (12/12) anche per il primo anno del veicolo.

Per l'anno 2011 l'addizionale deve essere corrisposta **entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto 7 ottobre 2011**: deve essere versata entro il 10 novembre.

Per gli anni 2012 e seguenti l'addizionale deve essere corrisposta negli stessi termini previsti per il pagamento della tassa automobilistica.

Per l'anno 2011 il versamento dell'addizionale va effettuato esclusivamente utilizzando il **modello "F24 elementi identificativi"**. Per gli anni successivi, nelle more dell'attivazione di nuove modalità di pagamento, il versamento dell'addizionale va comunque effettuato utilizzando il modello "F24 elementi identificativi".

Con la Risoluzione n.110/E del 20 Ottobre 2001, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i **codici tributo** per il versamento, tramite modello "F24 Versamenti con elementi identificativi", dell'addizionale erariale.

I codici tributo sono i seguenti:

- **"3364"** denominato **"Addizionale erariale alla tassa automobilistica - art. 23, c. 21, d.l. 98/2011"**;
- **"3365"** denominato **"Addizionale erariale alla tassa automobilistica - art. 23, c. 21, d.l. 98/2011 - Sanzione"**;
- **"3366"** denominato **"Addizionale erariale alla tassa automobilistica – art.23, c. 21, d.l. 98/2011- Interessi"**.

In sede di compilazione del modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" sono indicati:

- nella sezione "CONTRIBUENTE" i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto versante;
- nella sezione "ERARIO ED ALTRO" in corrispondenza degli "importi a debito versati";
- il campo "tipo" è valorizzato con la lettera "A";
- il campo "elementi identificativi" è valorizzato con la targa dell'autovettura/autoveicolo;
- il campo "codice" è valorizzato con il codice tributo;
- il campo "anno di riferimento" è valorizzato con l'anno di decorrenza della tassa automobilistica, nel formato AAAA (esempio: l'annualità riferita ad un bollo, validità dodici mesi, con scadenza aprile 2012 è il 2011, in quanto il pagamento della tassa automobilistica copre in tal caso il periodo maggio 2010-aprile 2011).

Si ricorda che, in caso di omesso o insufficiente versamento dell'addizionale si applica la sanzione di cui all'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, pari al 30% dell'importo non versato.